

I precetti della digitalizzazione

- 1** Il documento amministrativo può essere solo informatico.
(art. 40 D.Lgs. 82/2005 CAD)
I Documenti informatici devono essere conservati digitalmente.
(D.P.C.M. 03/12/2013, D.P.C.M. 13/11/2014)
- 2** Le Pubbliche Amministrazioni possono affidare il proprio processo di conservazione esclusivamente a Conservatori Accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
(art. 44-bis, c.1 D.Lgs. 82/2005 CAD)
- 3** Il responsabile della conservazione può essere solo una persona fisica (dirigente o funzionario) individuato all'interno della Pubblica Amministrazione o dell'impresa titolare dei documenti.
(art. 44-bis, c.1-ter D.Lgs. 82/2005 CAD)
- 4** Il sistema di conservazione è un insieme di regole, procedure, standard e tecnologie stabilite dalla legge e dalle regole tecniche. Il sistema di conservazione di un Conservatore Accreditato AgID è sicuramente "a norma".
(D.P.C.M. 03/12/2013)
- 5** I documenti amministrativi informatici sono beni culturali e, come tali, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero.
(D.P.R. 445/2000 Testo unico documentazione amministrativa, D.Lgs. 42/2004)
- 6** La firma digitale è un processo che garantisce l'integrità, l'autenticità e il "non ripudio" di un documento informatico. Ma la firma scade e, quindi, il suo valore deve essere preservato nel tempo.
(D.P.C.M. 22/02/2013, artt. 21, 24 D.Lgs. 82/2005 CAD)
- 7** La PEC è un documento informatico e in quanto tale deve essere obbligatoriamente conservata digitalmente, unitamente alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.
(D.P.C.M. 03/12/2013)
- 8** Le comunicazioni di documenti tra Pubbliche Amministrazioni avvengono (solo) mediante l'utilizzo della posta elettronica o PEC.
(art. 47, c. 1 D.Lgs. 82/2005 CAD)
- 9** La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra imprese e PA (e viceversa) avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'ICT.
(art. 5-bis D.Lgs. 82/2005 CAD)
- 10** I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni del CAD, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.
(art. 12, c. 1-ter D.Lgs. 82/2005 CAD)